

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Liquidazione giudiziale n. 127/2024

istanza n. 23 (**art. 213.7, secondo periodo, cci**)

Il giudice delegato

letta l'istanza del curatore, osserva quanto segue.

1. Dopo l'approvazione del programma di liquidazione, il g.d. autorizza gli atti liquidatori ad esso conformi (art. 213.7, secondo periodo, cci); ciò significa logicamente che il g.d. deve verificare, volta per volta, che gli atti liquidatori oggetto dell'istanza siano legittimi e trovino corrispondenza nella parte di programma concretamente interessata.

2. E' dunque necessario che nell'istanza ex art. 213.7, seconda parte, cci:

- gli elementi essenziali degli atti liquidatori da compiere siano illustrati esplicitamente (non per rinvio all'avviso di vendita);
- sia riportata 'in virgolettato' la parte di programma interessata, cosicchè il g.d. possa verificare con immediatezza la conformità degli atti liquidatori da compiere rispetto al programma (o al suo supplemento).

3. Sulla base di tali criteri, sussistono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione in parola. L'istanza del curatore è puntuale, accurata e giuridicamente corretta.

p.q.m.

- autorizza l'esecuzione di sei esperimenti di vendita, come da programma di liquidazione.

Treviso, 7.5.2026

Il giudice delegato

dr. Lucio Munaro